

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

90 29.11.2018
N. DEL

OGGETTO: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVH03A100611/2013, EMESSO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2008 - RICORSO IN CASSAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CTR PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - SEZ. 23^ N. 978/2018 DEL 22.03.2018 (RG. 4886/2016) - RESISTENZA IN GIUDIZIO E RICORSO INCIDENTALE - RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE N.12/2018 -

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 15:30, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dallo Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

		Presenti	Assenti
Domenico Bianco	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonia Rubini	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi Amati	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, sono presenti:

Assume la presidenza il sig. Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Vicedirettore Generale dell'Ente, Ing. Pietro Palma.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Vicedirettore Generale a relazionare in merito.

Il Vicedirettore Generale riferisce che:

L'avviso di accertamento n. TVH03A100611/2013, emesso per l'anno di imposta 2008, è stato annullato per gran parte dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sez. Staccata di Lecce - Sez. 23[^] n. 978/2018 del 22.03.2018 (rg. 4886/2016).

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione.

Nel Giudizio di secondo grado, l'Ente è stato difeso da un collegio di professionisti composto dal Prof. Giuseppe Maria Cipolla, Avv. Gianfranco Napolitano e Avv. Paola Ruggieri Fazzi.

I legali incaricati in secondo grado, suggeriscono che sia necessario difendersi in Cassazione con controricorso. Fra l'altro, l'Avv. Paola Ruggieri Fazzi considera opportuno anche la proposizione di ricorso incidentale. Tanto in quanto, *“sebbene per la parte dell'accertamento in cui vi è stato un esito negativo per il Consorzio lo stesso ha proceduto con la rottamazione dei ruoli, (rinunciando a tale parte del giudizio), tuttavia vi è una questione pregiudiziale sollevata nel corso del giudizio riguardante la mancata considerazione delle osservazioni al PVC da parte dell'Ufficio, (disattesa sia dalla CTP che dalla CTR), che andrebbe, a mio avviso, coltivata in Cassazione. Se l'eccezione fosse accolta annullerebbe l'intero atto. Tali considerazioni alla luce del recentissimo indirizzo della Suprema Corte sul Punto in una fattispecie analoga alla nostra. Di recente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n. 17210 del 2 luglio 2018 che ha affermato il principio che: "In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017)...: Ovviamente si tratta di un indirizzo che potrebbe mutare o consolidarsi per cui ritengo necessario che lo stesso venga proposto con ricorso incidentale dal momento che questo si propone contestualmente al controricorso”*.

Analogamente l'Avv. Napolitano, con propria memoria del 22.10.2018, rammenta come la *“CTR non abbia affrontato - anzi ha omesso di affrontare - le argomentazioni di maggior rilievo (v. memoria del 27/03/2017 e appello), proposte come soluzione alla vexata quaestio, da chi scrive e dall'Avv. Paola Ruggieri Fazzi, appiattendosi su una ricostruzione giuridica che rischia di essere censurata dalla Corte di legittimità”*.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

Ritenuto, per quanto sopra, di doversi costituire nel giudizio in oggetto, dava disposizioni di richiedere all'avv. Gianfranco Napolitano, all'Avv. Paola Ruggieri Fazzi e all'avv. Giuseppe Maria Cipolla, legali esperti in materia e di fiducia dell'Ente, già incaricati dal Consorzio di difendere l'ente in precedenti giudizi, *"... dovendo confermare il vostro nominativo al CDA per difendere e rappresentare l'Ente nell'instaurando giudizio, congiuntamente, con firma disgiunta, prevedendo il ruolo di coordinatore al Prof. Cipolla, si richiede di comunicare la migliore prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, con indicazione dello sconto proposto"*.

Gli avvocati interpellati, con mail rispettivamente del 09.11.2018, prot. n.4852, l'avv. Napolitano, del 12.11.2018, prot. n.4880, l'avv. Ruggieri Fazzi e del 13.11.2018, pr l'avv. Cipolla, provvedevano in tal senso, trasmettendo il preventivo per il compenso professionale ai sensi della richiamata normativa.

Il Presidente, ritenuto opportuno procedere in tal senso, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2 del vigente Statuto consortile, emanava l'Ordinanza n.12 del 13.11.2018, al prot. consortile con il n.4901 del 13.11.2018, con la quale ordinava:

1. Di prendere atto del ricorso in Cassazione presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sez. Staccata di Lecce - Sez. 23[^] n. 978/2018 del 22.03.2018 (rg. 4886/2016), relativamente all'anno di imposta 2008;
2. Di costituirsi nel giudizio in oggetto, con controricorso e contestuale ricorso incidentale;
3. Di prendere atto del preventivo trasmesso dai legali interpellati, avv. Gianfranco Napolitano, Paola Ruggieri Fazzi e Giuseppe Maria Cipolla, con mail rispettivamente del 09.11.2018, del 12.11.2018 e del 13.11.2018;
4. Di conferire mandato all'Avv. Gianfranco Napolitano, all'Avv. Paola Ruggieri Fazzi e all'avv. Giuseppe Maria Cipolla a difendere e rappresentare l'Ente congiuntamente, con firma disgiunta, prevedendo il ruolo di coordinatore al Prof. Cipolla;
5. Di approvare le bozze di convenzioni regolanti i rapporti con i legali, redatte sulla base dei preventivi trasmessi, che, se pur non materialmente allegate al presente atto, ne fanno parte integrante;
6. Di rimandare alla seduta del C.d.A. la ratifica del presente provvedimento.

Il Presidente, preso atto della relazione del Vicedirettore Generale, propone:

- Di ratificare l'ordinanza del Presidente del Consorzio n.12 del 13.11.2018, al prot. consortile con il n.4901 del 13.11.2018, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2 del vigente Statuto consortile.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Vicedirettore Generale e della proposta del Presidente,

D E L I B E R A

- Di ratificare l'ordinanza del Presidente del Consorzio n.12 del 13.11.2018, al prot. consortile con il n.4901 del 13.11.2018, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2 del vigente Statuto consortile.

Il Vicedirettore Generale
f.to Pietro Palma

Il Presidente
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere
f.to Luigi Amati